



Ordinanza sindacale n. 44 del 17/06/2020

Oggetto: Emergenza Covid 19. Riattivazione Mercato settimanale del giovedì. Revoca ordinanza sindacale n. 40 del 10/06/2020

IL SINDACO

Visti i diversi provvedimenti del Presidente del consiglio dei Ministri e del presidente della Regione Siciliana in materia di misure di contrasto alla diffusione del coronavirus

Richiamato il DPCM 11 giugno 2020 con il quale è stata autorizzata la ripresa di ulteriori attività, a far data dal 15/06/2020, previa verifica della compatibilità del loro svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica in ciascuna Regione;

Visto l'art. 2, dell'Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 25 del 13 giugno 2020 secondo cui è consentito lo svolgimento delle attività specificatamente indicate nelle Linee guida dell'11 giugno 2020, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, tra le quali è previsto lo svolgimento dei mercati;

Preso atto delle misure prescritte nell'allegato 1 della prefata ordinanza rubricato "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Tenuto conto che le predette linee guida con riferimento al "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" prevedono quanto segue:

a) Misure generali

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;

- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

b) Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Vista la propria Ordinanza n. 40 del 10/06/2020 con la quale è stata disposta la sospensione del mercato settimanale, per il settore non alimentare;

Preso atto delle determinazioni assunte in sede di Commissione comunale per il commercio su aree pubbliche, nella seduta del 16/06/2020;

Ritenuto di dover revocare la propria ordinanza n. 40/2020, alla luce dei provvedimenti adottati dal governo centrale e regionale, diano richiamati e consentire, in forma sperimentale, lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì secondo le condizioni contenute nelle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive e secondo le indicazioni formulate in sede di Commissione comunale per il commercio su aree pubbliche, nella seduta del 16/06/2020;

Considerato che si rende necessario prevedere un maggiore distanziamento dei posteggi mediante una riduzione della superficie occupata da ciascun concessionario ;

Richiamata la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
Richiamata, altresì, la normativa regionale e regolamentare in materia di commercio su aree pubbliche;

ORDINA

Sulla base di quanto evidenziato nel presente atto il cui contenuto anche se non materialmente trascritto fa parte integrante e sostanziale:

- 1) La revoca dell'Ordinanza sindacale n. 40 del 10/06/2020.
- 2) Lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì, in via sperimentale, nelle more di approvare il nuovo piano e la nuova planimetria dei posteggi da predisporre in ossequio alle norme in materia di sicurezza, antincendio e anti Covid.
- 3) La riduzione della superficie occupata da ciascun concessionario di posteggio a mt lineari 6 (sei), al fine di garantire il maggiore distanziamento possibile tra gli stessi operatori e la creazione di un metro franco sul fronte del banco per impedire alla clientela di transitare intorno.
- 4) La scrupolosa osservanza delle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 25 del 13/06/2020, il cui contenuto viene di seguito trascritto.
- 5) L'adozione delle sottoindicate misure:

Sulla base delle predette misure generali, si esplicita quanto segue:

- a) sarà onere di ogni esercente commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale;
- b) dovrà essere garantita la distanza tra consumatore e frontale del banco di vendita con le dovute strumentazioni (nastri, paletti, catenelle divisorie);
- c) dovrà essere destinata alla vendita soltanto la parte frontale del banco, in modo che gli avventori non possano transitare intorno al banco e gli esercenti il mercato dovranno prevedere strutture che non ne consentano la circolazione;
- d) l'inizio delle operazioni di montaggio dei banchi non potrà avvenire prima delle 07.00;
- e) le operazioni di chiusura del mercato, compreso lo smontaggio dei banchi, dovranno avvenire entro le ore 14,00 e il posteggio dovrà essere lasciato pulito e libero da qualunque tipologia di rifiuti;
- f) la Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l'attività di vendita;
- g) Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata permanenza di frequenza all'interno dell'area di mercato, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate.
- h) In caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato

Sono, altresì, a carico del titolare di posteggio, le seguenti misure:

- riduzione della superficie occupata da ciascun concessionario di posteggio di almeno un metro per lato, al fine di garantire il maggiore distanziamento possibile tra gli stessi operatori;
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, dei guanti e una igienizzazione frequente delle mani;
- devono essere messi a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da

utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Misure a carico degli utenti dei mercati:

Tutti gli utenti sono tenuti, oltre a rispettare il distanziamento sociale, ad utilizzare “mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca.

Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso”.

All’utente sprovvisto di mascherina sarà impedito l’accesso all’area mercatale;

SANZIONI

La violazione della presente ordinanza comporta, ai sensi dell’art. 4 D.L. n. 19/2020, l’applicazione delle sottoindicate sanzioni:

1) Operatori area mercatale:

Si applicano le sanzioni pecuniarie previste dal D.L. n. 19/2020 e successive modifiche ed integrazioni. Quindi, ex art. 202 CdS, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. Si da atto che la predetta violazione comporta applicazione della sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 gg e, nelle more, la sospensione del posteggio assegnato per 5 gg.

2) Utenti mercato:

A coloro che non rispettano la misura del distanziamento e/o non mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca, si applica la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020 e successive modifiche ed integrazioni. Quindi, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00

INFORMA

che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 2/7 /2010, n. 104;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Regione Siciliana, nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 /11/1971, n. 1199.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Enna

Polizia Locale di Piazza Armerina

Protezione Civile di Piazza Armerina

Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina

Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina

Tendenza Guardia di Finanza di Piazza Armerina

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio informatico.

Dalla sede municipale 17/06/2020

Il Sindaco
Avv. Antonino Cammarata

